

**PLUSVALENZA DA CESSIONE DI
PARTECIPAZIONI NEL QUADRO RT DELLE
PERSONE FISICHE:
LA CESSIONE AL VALORE NOMINALE**

di Marco Righetti

PREMESSA

Nel quadro RT della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

La normativa di riferimento è l'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che in calce al presente articolo è riportato in stralcio.

La plusvalenza tassabile si determina attraverso la seguente differenza (art. 68 T.U.I.R.):

CORRISPETTIVO DI CESSIONE
meno
COSTO DI ACQUISTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO *
uguale
PLUSVALENZA

* si fa presente che il recente Decreto Sviluppo (D.L. 70 del 13.05.2011) ha riproposto la possibilità di rivalutare le quote possedute da persone fisiche mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 4% (2% se la partecipazione è non qualificata). Sarà così possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1.07.2011. Entro il 30.06.2012 dovrà essere asseverata la perizia e versata l'imposta sostitutiva. È stata disciplinata la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta

l'imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione delle medesime quote.

La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni è differenziata a seconda del tipo di partecipazione:

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

PLUSVALENZE IMPONIBILI AL 49,72% (40% per cessioni ante 01.01.2009)
(tale ammontare confluisce poi a formare il reddito imponibile Irpef)

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,50%

PARTECIPAZIONI IN PAESI BLACK LIST

PLUSVALENZE IMPONIBILI AL 100%

(salvo dimostrazione, tramite interpello all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle stesse non si è conseguito l'effetto di localizzare redditi in Paesi a fiscalità privilegiata)

AZIONI E QUOTE QUALIFICATE (art. 67) - Sono le partecipazioni: con voto esercitabile in assemblea ordinaria superiore al **2%** se trattasi di titoli negoziati
20% se trattasi di titoli non negoziati
oppure con partecipazione al capitale superiore al **5%** se trattasi di titoli negoziati
25% se trattasi di titoli non negoziati.

Escludendo le società quotate in borsa, ciò significa che, salvo casi particolari (es: società con diritto di voto non proporzionale alla quota di capitale posseduta), per le partecipazioni in SPA e SRL rileva il superamento della soglia del 20% del capitale sociale mentre per le partecipazioni in SNC e SAS rileva il superamento della soglia del 25% del capitale sociale.

AZIONI E QUOTE NON QUALIFICATE (art. 67): quando rappresentano una percentuale non superiore ai limiti sopra indicati per le qualificate.

LA CESSIONE AL NOMINALE

Accade, in alcuni casi, che il contribuente persona fisica trasferisca la propria partecipazione a terzi per un corrispettivo pari al valore nominale del capitale sociale da essa rappresentata (che corrisponde nella maggior parte dei casi al costo di acquisto fiscalmente riconosciuto), con la conseguenza che non si genera né una plusvalenza né una minusvalenza.

Esempio:

il signor Rossi Mario detiene il 75% delle quote nella società BIANCHI Srl che ha un capitale sociale di € 10.000,00 i.v.

La cessione avviene a € 7.500,00 pari al valore nominale delle quote (€ 7.500,00) che il signor Rossi Mario aveva sottoscritto alla costituzione della società e poi versato nelle casse sociali.

CORRISPETTIVO DI CESSIONE = € 7.500,00

meno

**COSTO DI ACQUISTO FISCALMENTE
RICONOSCIUTO = € 7.500,00**

uguale

ZERO

DUBBIO

Ci si chiede in tale fattispecie se la cessione sia da indicare ugualmente nel quadro RT del Modello Unico.

Analizzando la normativa di riferimento, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sinteticamente afferma che “sono redditi diversi le plusvalenze da partecipazioni”.

Parimenti, nelle istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche – Fascicolo n. 2, si fa riferimento a “plusvalenze” e “minusvalenze” e nelle pagine riguardanti il quadro RT sezione II e III si precisa che vanno ivi dichiarate

le “plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni”.

INDIRIZZO INTERPRETATIVO n. 1.

Poiché nel linguaggio economico per plusvalenza si intende “incremento di valore” (differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi), parte della dottrina sostiene che la cessione al nominale non vada indicata nel quadro RT della Dichiarazione dei Redditi.

In tal senso si sono espressi Poggi Longostrevi Stefano - ADC Milano - in “Pratica Professionale Ipsoa” - I Casi, n. 6/2000, pag. 247 - Caso n. 161 e la “Banca dati del Commercialista” de Il Sole 24 Ore - BDC RISPONDE del 06.12.2007.

INDIRIZZO INTERPRETATIVO n. 2.

Un'altra parte della Dottrina, invece, partendo dal presupposto che la finalità del quadro RT è quella di evidenziare (e quindi di comunicare al Fisco) le cessioni di partecipazioni effettuate dal contribuente, ritiene necessaria la compilazione anche in caso di cessione ad un prezzo pari al costo di acquisto fiscalmente riconosciuto.

Questa tesi si basa anche su quanto riportato nelle istruzioni al Modello Unico, cioè che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni di trasferimento a titolo oneroso di partecipazioni, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato e che questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

A favore di questa posizione vedasi “L'Esperto risponde” de Il Sole 24 Ore del 14.7.2008 e l'articoli del dott. Zanetti Enrico in “Pratica fiscale e professionale” Ipsoa n. 45 /2005, pag. 43.

CONCLUSIONE

In assenza di riferimenti di prassi o giurisprudenza che avvalorino l'una o l'altra tesi, si rinvia al contribuente (o al proprio professionista di fiducia) la scelta tra l'una o l'altra tesi.

E' evidente, tuttavia, che l'indicazione o meno di un dato nella dichiarazione dei redditi comporta una maggiore / minore possibilità di accertamento da parte del Fisco anche se, in ogni caso, l'Erario può

sempre risalire al trasferimento della partecipazione attraverso le comunicazioni effettuate dal Notaio (o da altro professionista abilitato) in sede di iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese.

24 giugno 2011

Marco Righetti

Appendice normativa:

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo VII - Articolo 67 - Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

..... omissis

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

- 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di

società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; (4)

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;

c bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;

..... omissis